

Rideterminazione dei criteri di assegnazione di un aiuto di Stato: la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea

NOTA A CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, ORDINANZA 4 DICEMBRE 2019 N. 8299

Gessica Golia*

SOMMARIO: 1. La vicenda - 2. Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato - 2.1. (segue) Gli aiuti di Stato non notificati alla Commissione - 3. Il ruolo dei giudici nazionali - 4. Mera redistribuzione di un aiuto di Stato: quid iuris?

1. La vicenda.

Con l'ordinanza in commento il Consiglio di Stato ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea al fine di stabilire se un regolamento, che modifica talune modalità applicative di un aiuto di Stato precedentemente disposto, debba essere qualificato, esso stesso, come un *aiuto di Stato*, e, di conseguenza, se sia da considerarsi illegittimo per mancata notifica alla Commissione europea.

Precisamente, per agevolare il mercato nazionale del biodiesel, lo Stato italiano aveva emanato tre diversi programmi di intervento, previa la necessaria approvazione della Commissione Europea (v. *infra*), corredati da appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze recanti le relative modalità applicative.

Successivamente, il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 812 e 1120 del 2012 (cui seguiva la sentenza di ottemperanza n. 998/2014), disponeva l'annullamento di talune disposizioni dei decreti attuativi inerenti i *criteri di assegnazione* (nello specifico: la quantità di biodiesel immessa in consumo e la capacità produttiva dell'impianto) (1), sicché, di conseguenza, il MEF adottava un nuovo regolamento, il D.M. n. 37/2015, rimodulando i coefficienti censurati secondo le indicazioni provenienti da Palazzo Spada.

Anche tale decreto veniva impugnato innanzi al Tar Lazio, segnatamente, eccependone l'illegittimità per la mancata notifica alla Commissione, trattandosi - secondo la tesi del ricorrente - di un vero e proprio aiuto di Stato.

Al contrario, l'Amministrazione resistente illustrava che il nuovo regolamento, ben lungi dall'introdurre un nuovo regime di aiuti di Stato, incide esclusivamente sulle *modalità applicative* dell'agevolazione già costituita, andando a *rideterminare, ora per allora*, i *criteri di assegnazione* oggetto delle pronunce del Giudice Amministrativo.

(*) Dottore in Giurisprudenza, ammessa alla pratica forense presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (avv. St. Ermelinda Biesuz).

(1) Le sentt. nn. 812 e 1120 del 2012 hanno annullato, rispettivamente, l'art. 4 co. 2 del D.M. 253/2003 e l'art. 3 co. 4 del D.M. 156/2008.

Ed invero, il decreto *de quo* non estende l'ambito soggettivo (sono rimasti immutati i beneficiari dell'agevolazione); né l'ambito oggettivo dell'aiuto, ma sostanzialmente modifica i criteri di riparto del beneficio.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 8482 del 26 luglio 2018, rigettava il ricorso rilevando come il D.M. gravato non avesse introdotto un nuovo aiuto di Stato, ma si fosse limitato a *rideterminarne* taluni *coefficienti*: in altre parole, i giudici di prime cure hanno ritenuto che, in esecuzione delle predette pronunce del Supremo Consesso, il *riesercizio del potere regolamentare* da parte dell'Amministrazione fosse pienamente legittimo, e tale da colmare il *vuoto normativo* che altrimenti sarebbe derivato dall'annullamento dei criteri operato in sede giurisdizionale.

La sentenza veniva appellata innanzi al Consiglio di Stato, il quale, con l'ordinanza n. 8299/2019, in considerazione del *monopolio interpretativo del diritto eurounitario*, ha sospeso il giudizio disponendo il *rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE* alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affinché sia questa a stabilire se il decreto ministeriale per cui è causa costituisce o meno aiuto di Stato, in quanto tale soggetto all'onere di previa notifica alla Commissione europea.

Per un'ottimale comprensione della pronuncia in commento si rende necessaria una breve esposizione della disciplina degli aiuti di Stato, ponendo l'accento sui rapporti tra la Commissione Europea e gli Stati Membri, con particolare riferimento al ruolo delle Autorità Giudiziarie nazionali in presenza di aiuti illegittimi.

2. La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato si riconduce nell'alveo dell'art. 3 lett. b) TFUE, in forza del quale l'Unione Europea ha competenza esclusiva nella "*definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno*".

Dunque, tale disciplina costituisce uno dei pilastri del funzionamento del mercato europeo, poiché finalizzata ad una migliore allocazione delle risorse pubbliche ed alla parità di trattamento delle imprese.

Il paradigma normativo di riferimento è dato dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE, cui si aggiungono le disposizioni che estrinsecano i principi della materia ai settori nevralgici del mercato unico: art. 42 (in materia di produzione e commercializzazione di prodotti agricoli), art. 93 (in materia di trasporti) e art. 106 (in tema di Servizi di interesse economico generale, c.d. SIEG) dello stesso Trattato.

A mente dell'art. 107 par. 1 TFUE, l'aiuto di stato può essere definito come una agevolazione, sotto qualsiasi forma, concessa senza corrispettivo dallo Stato (in senso lato: nel senso di risorse statali) ad un numero determinato di soggetti che svolgono attività economica su un determinato mercato, con-

ferendo loro un vantaggio in grado di incidere sugli scambi interni, quindi di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

L'agevolazione *de qua* non necessariamente deve sostanziarsi in una prestazione positiva, ben potendo trattarsi anche di rinunce dello Stato ad un in-troito, quali aiuti indiretti, agevolazioni fiscali e altri strumenti che comunque alleviano gli oneri dell'impresa (2).

Da tale sommaria definizione è possibile enucleare i criteri che devono sus-sistere cumulativamente per poter qualificare una misura come aiuto di Stato: provenienza pubblica del beneficio (*state origin*, o *imputability*); esistenza di un vantaggio economicamente apprezzabile per l'impresa, derivante dalla gratuità dell'intervento statale (*advantage*); selettività delle imprese beneficiarie (*selectivity*) (3); pregiudizio agli scambi tra gli Stati Membri e alla concorrenza.

Per giurisprudenza comunitaria costante (4), gli aiuti non vengono distinti a seconda della loro causa o degli scopi perseguiti, bensì solo in funzione dei loro effetti (c.d. *principio dell'irrelevanza dei motivi*): in altre parole, lo scopo degli interventi non vale a sottrarli alla loro qualificazione come aiuti, rile-vando, a tale fine, non già la ragione che ha indotto lo Stato membro ad adot-tare la misura, bensì l'effetto che la stessa produce sulla concorrenza e sul commercio intraeuropeo.

Orbene, l'art. 107 TFUE, da cui deriva la definizione appena sviscerata, pone il generale principio di *incompatibilità con il mercato interno* (i.e.: *di-vieto*) degli aiuti concessi dagli Stati, ad eccezion fatta di quegli aiuti che, in deroga a tale generale principio, vengono dichiarati compatibili con il mercato interno dalla Commissione.

Il *controllo della Commissione*, dunque, rappresenta il perno della disci-plina degli aiuti di Stato: solo un organo indipendente, infatti, è in grado di valutare i danni causati al funzionamento del mercato comune dagli aiuti pub-blici degli Stati membri, operando in modo da canalizzare l'intervento pub-blico verso obiettivi compatibili con gli interessi comunitari.

Per completezza, si aggiunge che il controllo della Commissione si estende anche agli aiuti provenienti da Paesi extraeuropei in forza di quanto disposto dall'ordinamento dell'Organizzazione Mondiale del Commercio: nel

(2) In proposito, si consideri, *ex multis*, la sentenza CGUE, *Seydaland*, 16 dicembre 2010, C-239/09, con la quale la CGUE così argomenta: "la nozione di aiuto non comprende soltanto prestazioni positive, come sovvenzioni, prestiti o assunzione di partecipazione al capitale delle imprese, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono iden-tici effetti".

(3) Può esservi una selettività materiale, che fa riferimento a taluni settori economici, o una selettività geografica, che circoscrive il beneficio ad una parte del territorio dello Stato (è il caso degli aiuti regionali).

(4) Cfr., *ex plurimis*, sent. *3M Italia Spa*, 29 marzo 2012, C-417/10; *British Aggregates*, 22 dicembre 2008, C-487/06.

caso in cui tali aiuti siano ritenuti incompatibili, la Commissione agisce innanzi agli organi dell'Organizzazione stessa (*Panels e Appellate Bodies*), i quali possono dichiarare gli aiuti incompatibili con le norme OMC (5).

Per altro verso, vi sono casi in cui non è previsto alcun controllo della Commissione, ma gli aiuti si intendono senz'altro compatibili: è il caso del c.d. principio *de minimis*; delle c.d. *esenzioni di categoria*, nonché delle *deroghe di cui all'art. 107 par. 2 TFUE*.

Il *principio de minimis* è il logico corollario del requisito del pregiudizio alla concorrenza e agli scambi tra gli Stati: come si evince dalla lettera dell'art. 107 TFUE, è agevole intuire che la valutazione di compatibilità con il mercato dell'Unione, evidentemente, perde la sua ragion d'essere con riguardo agli aiuti che non abbiano un impatto sensibile sulla concorrenza (6).

Le *esenzioni di categoria*, invece, sono stabilite dalla stessa Commissione, la quale, ai sensi dell'art. 109 TFUE, può adottare appositi *Regolamenti* che dichiarino compatibili determinate categorie di aiuti.

Ancora, il legislatore comunitario ha previsto un sistema di *presunzione* di compatibilità, che si snoda in una duplice direzione: da un lato, l'art. 107 par. 2 TFUE prevede delle *deroghe* che operano *de jure*, ossia aiuti che si considerano sempre compatibili (quali gli aiuti a carattere sociale per i consumatori, o quelli concessi a fronte di calamità naturali); dall'altro, vi sono le deroghe di carattere discrezionale (di cui all'art. 107 par. 3 TFUE), rimesse appunto alla valutazione della Commissione.

Nella prassi della Commissione si possono individuare ormai dei veri e propri criteri che orientano la valutazione, i c.d. *principi di compatibilità*, tra cui, in particolare, spiccano il *principio della trasparenza* e il *principio della contropartita*. Il *principio della trasparenza* è connesso con gli obblighi informativi posti a carico degli Stati, ed impone di effettuare la valutazione alla luce di tutti gli elementi indicati dallo Stato membro; il *principio della contropartita*, invece, impone di *bilanciare l'interesse nazionale con l'interesse europeo*: in particolare, l'aiuto potrà ritenersi compatibile quando non sia possibile realizzare diversamente l'obiettivo comune in funzione del quale è stabilita la deroga.

L'art. 108 TFUE pone in capo allo Stato membro l'obbligo di notifica alla Commissione dell'aiuto di Stato che si intende erogare, onde consentire il preventivo controllo di compatibilità con il mercato interno. Nelle more, prima che la Commissione dichiari l'aiuto compatibile, lo Stato membro non può dargli esecuzione o erogarlo (c.d. *clausola sospensiva* o *stand still*).

(5) È quanto avvenuto, ad esempio, nel caso degli aiuti DS 353 concessi alla *Boeing* dalla NASA e dal Ministero americano della Difesa (la Commissione vinse anche in appello).

(6) Ad esempio, in materia di aiuti di durata triennali, si considerano *de minimis* gli aiuti di importo inferiore a 200.000 €.

La disposizione in parola ha *effetto diretto*: essa, cioè, è idonea a creare direttamente diritti e obblighi in capo ai singoli; sicché la sua violazione può essere sollevata dinanzi ai Tribunali nazionali, i quali, quindi, ben potranno impedire di mettere in atto la misura illegittima perché non notificata.

Dunque, si può osservare che il legislatore comunitario ha previsto sostanzialmente un *rapporto esclusivo tra la Commissione e lo Stato*, ma attribuendo ai *soggetti concorrenti, beneficiari e non*, il ruolo indiretto di *fonte di informazioni*, che si estrinseca nel potere di presentare denunce alla Commissione, o di adire i Tribunali nazionali.

La Corte di Giustizia ha stabilito che non *possono ricevere nuovi aiuti di Stato le imprese già beneficiarie che non siano in regola con gli obblighi di restituzione*: si tratta della c.d. *regola Deggendorf* (7), codificata in Italia dall'art. 46 della L. n. 234/2012. Verificare il rispetto di tale regola compete alle amministrazioni concedenti.

Oltre che il *controllo ex ante* sugli aiuti nuovi, la Commissione esercita altresì un *esame permanente degli aiuti esistenti*, già regolarmente notificati e autorizzati, che si basa da un lato, su di un sistema di Relazioni annuali degli Stati Membri, dall'altro, sulle denunce e segnalazioni da parte delle imprese che ritengono di essere state svantaggiate dalle erogazioni concesse ai concorrenti.

All'esito della procedura di controllo (8), la Commissione può adottare una *decisione positiva o negativa*, dichiarando, rispettivamente, l'aiuto compatibile o incompatibile con il mercato interno, nonché una *decisione condizionale*, dichiarando il provvedimento compatibile con il mercato interno e quindi attuabile a condizione che lo Stato interessato adotti determinate misure.

Nel caso in cui, pur intervenendo la decisione negativa, la misura fosse stata già precedentemente irrogata, il beneficiario è tenuto alla sua restituzione (salva impossibilità di cui si dirà *infra*), pena l'apertura di una procedura di infrazione di cui all'art. 258 TFUE.

Dal punto di vista del diritto nazionale, si evidenzia altresì che la violazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato è suscettibile di integrare una violazione dell'art. 2598 c.c., in tema di concorrenza sleale (9).

(7) Il nome deriva dalla sentenza della CGUE che ha posto tale principio: sent. 15 maggio 1997, C-355/95 P, *Deggendorf GmbH e a. c. Commissione e altri*.

(8) La procedura di controllo della Commissione consta di due fasi: la prima fase (*indagine preliminare*) consiste in un esame preliminare e sommario che deve esaurirsi entro 2 mesi dalla notifica, decorsi i quali l'aiuto si intende implicitamente autorizzato, e sarà sottoposto al regime degli aiuti esistenti. All'esito della prima fase, se l'aiuto è risultato manifestamente compatibile, la Commissione adotta una decisione senza sollevare obiezioni, altrimenti, avvia con decisione l'*indagine formale*, che deve concludersi nei successivi 18 mesi.

(9) In particolare, ci si riferisce all'art. 2598 co. 1 n. 3) c.c. a tenore del quale "*compie atti di concorrenza sleale chi ... si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda*".

In particolare, rileva in questa sede la sorte degli aiuti di Stato adottati in violazione dell'obbligo di notificazione alla Commissione.

2.1. (segue) *Gli aiuti di Stato non notificati alla Commissione.*

Gli aiuti di Stato non notificati alla Commissione in violazione dell'art. 108 TFUE non sono considerati di per sé incompatibili con il diritto comunitario, ma, al contrario, nel caso in cui la Commissione venga a conoscenza di un aiuto non notificato, deve comunque procedere alla *verifica della sua compatibilità*, adottando, se ritiene, nelle more della procedura, una *decisione di recupero provvisorio*, ed ingiungendo lo Stato inadempiente a sospendere l'aiuto *de quo* e a trasmettere tutta la documentazione necessaria all'esame.

La verifica deve essere effettuata conformemente ai testi normativi in vigore all'epoca in cui l'aiuto è stato concesso.

Molto spesso la Commissione viene a conoscenza di tali aiuti non notificati grazie alle *denunce* presentate da soggetti interessati (normalmente: concorrenti delle imprese beneficiarie) (10).

Dalla *decisione di incompatibilità* deriva l'obbligo per lo Stato di procedere alla *sospensione* delle erogazioni ancora in corso e al *recupero (immediato)* (11) delle somme illegittimamente erogate, con tanto di *interessi* (efficacia *ex tunc*). Non sussiste l'obbligo di recupero solo in caso di *impossibilità assoluta*, con ciò intendendo - come ha chiarito la stessa Commissione (12) - l'assenza di qualsiasi bene da pignorare/recuperare, o la prescrizione decennale (13).

Al contrario, la decisione di incompatibilità della Commissione avente ad oggetto un *aiuto esistente* non comporta l'obbligo di recupero di quanto già erogato sino all'apertura della procedura formale di controllo (efficacia *ex nunc*).

La decisione di recupero della Commissione può essere contestata solo innanzi ai giudici comunitari, non già davanti ai Tribunali nazionali.

Se lo Stato non applica la decisione, la Commissione può citarlo innanzi alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 108 par. 2 TFUE (14); se l'inadem-

(10) La Commissione si impegna ad esaminare le denunce entro 12 mesi dal loro ricevimento; in caso di ritardo l'interessato può rivolgersi all'*Ombudsman*.

(11) Vi sono due termini: entro 2 mesi dall'entrata in vigore della decisione lo Stato dovrà informare la Commissione delle misure adottate o previste; entro i successivi 2 mesi (dunque 4 mesi in totale dalla decisione) lo Stato dovrà eseguire la decisione stessa, salvo proroga concessa dalla Commissione per giustificazioni oggettive (cfr. *Comunicazione relativa all'effettiva applicazione delle decisioni di recupero di aiuti illegali e incompatibili*, in GUUE del 15 novembre 2007, par. 43).

(12) *Ibidem*.

(13) Sul punto, appare interessante richiamare la decisione 19 dicembre 2012, SA 20829, sul regime fiscale dell'ICI a favore degli enti ecclesiastici e delle società sportive dilettantistiche, con cui la Commissione ha rinunciato al recupero in quanto le Autorità italiane avevano dimostrato l'impossibilità di identificare i beneficiari degli aiuti in questione e di calcolare oggettivamente l'aiuto stesso per la mancanza di dati, di talché un'ingiunzione di recupero sarebbe risultata impossibile in termini oggettivi e assoluti.

pienza persiste la Commissione può emettere un parere motivato e, successivamente, potrà richiedere alla CGUE l'irrogazione di una penale, quantificata in base alla gravità e alla durata della violazione e all'effetto deterrente.

La mancata attività di recupero coattivo degli aiuti dichiarati incompatibili già erogati può portare la Commissione ad attivare la procedura di infrazione di cui all'art. 258 TFUE.

Lo Stato Italiano, ai sensi dell'art. 43 della L. n. 234/2012, ha diritto di rivalsa nei confronti degli enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione Europea.

Sul punto, si segnala che recentemente la V sezione del Consiglio di Stato, con sentenza numero 4962 del 15 luglio 2019, ha chiarito - richiamando diversi precedenti della Corte di Giustizia (15) - che la valutazione di compatibilità espressa dalla Commissione a sanatoria in un periodo successivo può comportare effetti nei rapporti tra lo Stato e la Comunità europea, la quale eventualmente può rinunciare alla comminatoria di ulteriori sanzioni nei confronti dello Stato inadempiente, ma non vale a sanare, con effetto *ex tunc*, l'illegittimità del beneficio attribuito in base a una normativa e ad atti preventivamente notificati alla Commissione stessa, in quanto la decisione della Commissione ha carattere *costitutivo* del beneficio. Il Supremo Consesso ha osservato che tale interpretazione risponde anche ad una logica deterrente e antielusiva: diversamente le norme europee sarebbero sostanzialmente prive di efficacia.

Ancora, sembra opportuno richiamare un altro rinvio pregiudiziale alla CGUE *in subiecta materia* proveniente dall'Autorità Giudiziaria italiana: il Tar Sardegna, sezione I, con ordinanza n. 353 del 17 aprile 2019, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per stabilire se il recupero degli aiuti di stato attuati in violazione della c.d. decisione condizionale possa essere deciso autonomamente dal singolo Stato membro, ovvero se occorra pur sempre una preliminare decisione di recupero della Commissione; stesso dicasi al fine di stabilire il tasso di interesse da applicare.

3. Il ruolo dei giudici nazionali.

Come si è in parte accennato, anche i giudici nazionali giocano un ruolo essenziale nell'applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ed infatti: "*al pari della Commissione, i giudici nazionali possono interpretare la nozione di aiuto di Stato*" (16).

(14) Ad esempio, è quanto avvenuto al nostro Paese pochi anni fa: con sent. 6 ottobre 2011, su ricorso della Commissione, la CGUE ha dichiarato l'Italia inottemperante alla decisione del 25 novembre 1999 della Commissione che le ordinava il recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili concessi a talune imprese site a Venezia e Chioggia.

(15) CGUE sent. 21 novembre 1991, C-354/90, *FNCE c. Stato Francese*; sent. 5 ottobre 2006, C-368/04; *Transalpine Olletung in Osterreich GmbH e altri c. Finanzlandesdirektion fur Tirol e altri*.

(16) Cfr. *Comunicazione della Commissione cit.*, § 2.1.1., punto 10.

Nell'ambito dei diversi compiti attribuiti alla Commissione e ai giudici nazionali, viene in rilievo la distinzione tra *illegalità* e *incompatibilità* dell'aiuto.

Come si è detto, in forza dell'*effetto diretto* delle predette disposizioni del Trattato, le Autorità giudiziarie nazionali sono chiamate a *tutelare i diritti dei singoli lesi dall'esecuzione illegale dell'aiuto* derivante dalla *mancata notifica* alla Commissione dell'aiuto stesso, ovvero dalla *violazione della clausola di standstill* (17), la quale, parimenti, fa sorgere direttamente diritti individuali azionabili in capo agli interessati (18).

Più precisamente, in Italia, la L. n. 234/2012, per le controversie in materia di aiuti di Stato, prevede la *giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo* (art. 49); precisando che avverso i provvedimenti adottati in violazione dell'art. 108 par. 3 TFUE è possibile proporre ricorso innanzi al Tar competente per territorio (art. 50).

In particolare, i giudici nazionali possono disporre: la *sospensione* del pagamento dell'aiuto illegale; il *recupero* dell'aiuto illegale; il *recupero degli interessi* dovuti per la durata dell'aiuto stesso; il *risarcimento dei danni* a concorrenti e a terzi interessati; l'adozione di *misure provvisorie* contro gli aiuti illegali.

Il giudice nazionale è tenuto ad ordinare il recupero integrale dell'aiuto che risulti *illegale* - indipendentemente dalla sua *compatibilità* - ordinando contestualmente il recupero degli interessi dal momento in cui la somma è stata messa a disposizione del beneficiario. La mancata emanazione da parte del giudice di un ordine di recupero può essere giustificata solo dalla sussistenza di un "*fatto specifico e concreto [che] abbia suscitato legittime aspettative da parte del beneficiario*" (19).

Preme rammentare che l'*ordine di recupero del giudice nazionale* - garantito dagli strumenti giuridici dell'ordinamento interno - assicura una certa celerità, quando invece gli esiti di una *denuncia alla Commissione* sono ben più lenti ed incerti, atteso che la Commissione dovrà in ogni caso procedere alla verifica della *compatibilità* dell'aiuto di Stato illegalmente erogato, mentre il giudice nazionale compie una valutazione circoscritta alla mera *legalità* dello stesso (20).

Non è escluso che le due procedure si sovrappongano: in tal caso l'obbligo del giudice di ordinare il recupero dell'aiuto di Stato illegale viene meno nel momento in cui la Commissione dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno.

(17) Cfr. *Comunicazione della Commissione* cit., § 2.1.3., punto 21, lett. a).

(18) Cfr. *Comunicazione della Commissione* cit., § 2.2., punto 24.

(19) Cfr. *Comunicazione della Commissione* cit., § 2.2.1., punti 28-34.

(20) Da ultimo, Trib. Salerno sez. lav., 17 luglio 2019, n. 1693 ha ribadito che i giudici nazionali non sono competenti a statuire sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato unico europeo.

Ciò che non viene meno, invece, anche in tale ipotesi, è l'obbligo di disporre il recupero degli interessi relativamente alla durata della violazione (21).

Inoltre, il giudice nazionale è chiamato a pronunciarsi sulle domande di risarcimento danni intentate contro l'Autorità che ha emanato l'aiuto di Stato (22).

Orbene, tali azioni si rivelano particolarmente proficue per il ricorrente/concorrente del beneficiario, poiché consentono di ottenere una compensazione finanziaria diretta per la perdita subita. Esse dipendono dall'ordinamento giuridico nazionale, non vi sono basi giuridiche comunitarie, sicché le tutele variano considerevolmente tra gli Stati membri.

È possibile chiedere il risarcimento dei danni non solo a fronte di un aiuto *incompatibile*, ma anche a fronte di un aiuto meramente *illegale*; con ciò comprendendosi altresì le violazioni della *clausola sospensiva*.

Infatti, il diritto al risarcimento dei danni sorge anche in relazione al semplice *vantaggio temporale* goduto dal beneficiario di un aiuto illegale (ancorché poi scoperto, esaminato ed approvato dalla Commissione prima della sentenza del giudice nazionale) secondo il solco tracciato dalle sentenze *Francoovich* e *Brasserie du Pecheur*, a tenore delle quali, com'è noto, gli Stati membri sono tenuti a compensare le perdite e i danni agli individui causati da violazioni del diritto comunitario di cui siano responsabili. Tale responsabilità sussiste ricorrendo congiuntamente i seguenti presupposti: la legge violata conferisca diritti agli individui; la violazione sia sufficientemente grave; esista un nesso di causalità diretta tra la violazione dell'obbligo che incombe sullo Stato e i danni subiti dalle parti lese. Nella materia in esame tali presupposti sono integrati in quanto: l'art. 108 par. 3 TFUE è pacificamente invocabile dagli individui, come si è ripetutamente affermato; la sua violazione è da considerarsi sufficientemente grave poiché l'obbligo di notifica risponde altresì ad esigenze di certezza del diritto.

Anche le *misure provvisorie* adottate dal giudice nazionale possono rivelarsi particolarmente utili, nei casi di aiuti appena versati o di imminente erogazione. Ad esempio, in caso di parallela pendenza della procedura amministrativa innanzi alla Commissione, il giudice nazionale potrà ordinare il versamento dei fondi in questione su un conto bloccato in attesa dell'esito della valutazione di compatibilità della Commissione: dunque in caso di decisione negativa, il giudice ordinerà la restituzione delle somme; in caso di decisione positiva ordinerà il trasferimento dei fondi stessi al beneficiario, fermo restando però il recupero degli interessi.

I giudici nazionali possono disporre il *rinvio pregiudiziale* alla *Corte di*

(21) Infatti, se l'aiuto fosse stato notificato il pagamento sarebbe avvenuto successivamente, sicché il beneficiario sarebbe stato verosimilmente costretto a reperire i fondi sul mercato dei capitali, pagando gli interessi al tasso di mercato.

(22) V. *Comunicazione della Commissione* cit., § 2.2.4.

giustizia ex art. 267 TFUE, ovvero possono anche chiedere alla *Commissione* semplici *pareri*, relativamente a questioni dubbie di fatto o di diritto, emerse nel corso del procedimento (quali, ad esempio, la natura d'aiuto di una misura, ovvero l'applicabilità di un regolamento di esenzione).

Da ultimo, si evidenzia che il giudice nazionale può altresì sospendere un provvedimento amministrativo di recupero dell'aiuto (quale misura cautelare) solo se nutra seri dubbi sulla validità dell'atto della Commissione e se provveda all'immediato rinvio pregiudiziale alla CGUE, sempre che l'impresa ricorrente rischi seri ed irreparabili danni. Infatti, è pur vero che l'annullamento di un atto amministrativo di esecuzione di un ordine di recupero di aiuti di Stato contrasta con l'esigenza di esecuzione immediata ed effettiva dell'aiuto stesso, ma, nondimeno, la Commissione ha evidenziato come il controllo svolto dal giudice nazionale sulla legittimità di un atto amministrativo diretto a recuperare l'aiuto incompatibile sia in linea con il principio europeo della *tutela giurisdizionale effettiva* (23).

4. Mera redistribuzione di un aiuto di Stato: *quid iuris?*

Dalla qualificazione da parte della Corte di Giustizia adita del provvedimento impugnato come *nuovo aiuto di Stato* discenderebbe l'*illegalità insanabile* dello stesso, con tutte le conseguenze sopra esposte.

In conclusione, delineata la disciplina applicabile alla vicenda in esame, giova ancora focalizzare l'attenzione su due aspetti, sui quali la sentenza in commento non prende una netta posizione.

Nel procedimento in parola si inserisce un'ulteriore circostanza che potrebbe rivelarsi non indifferente: dalla documentazione versata in atti è emerso che la Commissione Europea aveva aperto un'indagine sul D.M. 37/2015, su richiesta di una parte privata che sosteneva la medesima tesi del ricorrente. Nell'ambito di tale indagine la Commissione inviava rituale richiesta di informazioni al Ministero concedente, il quale, con apposita documentazione, spiegava la medesima tesi esposta nel giudizio in commento.

Da ciò si deduce, quindi, come la Commissione fosse certamente a conoscenza dell'esistenza e del tenore del D.M. gravato, e ciò potrebbe indurre a ritenere che se la Commissione avesse ravvisato nel decreto un nuovo aiuto di Stato, avrebbe avviato le misure volte al ripristino della legalità, il che, allo stato, non pare sia avvenuto.

Soprattutto, l'aspetto da chiarire, che potrebbe rivelarsi dirimente, è quello di stabilire se davvero - come sostenuto dall'appellante - debba essere preventivamente comunicata alla Commissione *qualunque modifica* dell'aiuto di Stato: risolvendo in senso positivo tale questione - per come genericamente

(23) Cfr. CGUE sent. 11 maggio 2011 C-305/2009, *Commissione c. Repubblica Italiana*, punti 43-48.

dedotto dal ricorrente - diverrebbe del tutto irrilevante il ‘calibro’ dell’intervento concretamente realizzato dal decreto *de quo*.

A ben vedere, non esiste un consolidato orientamento giurisprudenziale in tal senso, atteso che, come rilevato dal Collegio, i precedenti richiamati dallo stesso appellante (24) si riferiscono ad *atti costitutivi* degli aiuti o *estensivi* degli stessi *a nuove categorie di beneficiari*, tipologia che non appare sovrapponibile al provvedimento su cui si controverte, la cui peculiarità consiste - si ribadisce - nell’essersi limitato, in esecuzione di un giudicato, a *rideterminare, ora per allora, i criteri di assegnazione di un aiuto di Stato*, dunque incidendo sulle *mere modalità applicative dell’aiuto, senza estendere il profilo soggettivo o oggettivo, né la durata temporale dello stesso*.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ordinanza 4 dicembre 2019 n. 8229 - Pres. A. Anastasi, Est. G. Castiglia - Eco Fox s.r.l. (avv.ti G. Bonaccio, S. Cortiglioni, M.E. Cortiglioni) c. Fallimento Mythen s.p.a. (avv. O. Grandinetti), Ministero dell’Economia e delle Finanze + altri (avv. gen. Stato).

Premessa.

1. Con successivi provvedimenti legislativi lo Stato italiano, per agevolare l’avviamento di un mercato nazionale del biodiesel, ha disposto tre diversi programmi di interventi di durata pluriennale.
2. Questi hanno ricevuto l’approvazione preventiva della Commissione UE, necessaria per trattarsi di aiuti di Stato.
3. In attuazione dell’art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle sue successive modificazioni e poi dell’art. 22 bis, il Ministero dell’economia e delle finanze ha adottato con propri decreti i regolamenti recanti le modalità di applicazione dell’accisa agevolata sul prodotto.
4. Con sentenze 16 febbraio 2012, n. 812, e 28 febbraio 2012, n. 1120, la IV sezione del Consiglio di Stato ha annullato, rispettivamente, l’art. 4, comma 2, del d.m. n. 256/2003, e l’art. 3, comma 4, del d.m. n. 156/2008. Le disposizioni annullate riguardavano entrambe i criteri di assegnazione ai produttori di biodiesel dei quantitativi di prodotto esenti dall’accisa.
5. È seguita una sentenza di ottemperanza (sez. IV, 4 marzo 2014, n. 998).
6. Con decreto ministeriale 17 febbraio 2015, n. 37, il MEF ha adottato un nuovo regolamento, con il quale ha riformulato le disposizioni annullate.

Il giudizio di primo grado.

7. La società Eco Fox s.r.l. ha impugnato il d.m. n. 37/2015.
 8. Con sentenza 26 luglio 2018, n. 8482, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, respinta un’istanza di riunione con altri giudizi, ha del pari respinto il ricorso, compensando fra le parti le spese di giudizio.
- Con riguardo agli undici motivi di doglianza, intesi a censurare sotto molteplici profili la vio-

(24) Corte di Giustizia, G.C., 27 giugno 2017, C-74/16; Trib. I grado, sez. VIII, 11 giugno 2009, T-301/02.

lazione di legge (nazionale ed euro-unitaria) e l'eccesso di potere, il Tribunale regionale ha ritenuto non sussistere:

I) la violazione delle garanzie partecipative nell'emanazione del regolamento (e in specie dell'art. 7 della legge n. 241/1990). Queste andrebbero interpretate in modo non formalistico; la ricorrente sarebbe stata comunque al corrente del procedimento, resosi necessario a seguito delle sentenze - pronunziate all'esito di giudizi cui la ricorrente stessa avrebbe partecipato come controinteressata - di parziale annullamento dei precedenti regolamenti ministeriali in materia, adottati con d.m. n. 256/2003 e n. 156/2008 (Cons. Stato, sez. IV, n. 812/2012 e n. 1120/2012), nonché della sentenza di ottemperanza n. 998/2014, con la quale la IV sezione del Consiglio di Stato ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione alle sentenze richiamate; il riesercizio del potere regolamentare sarebbe vincolato nell'an;

II) il difetto di attribuzione dell'organo dello Stato (MEF) ad adottare un aiuto di Stato, rientrando invece nelle attribuzioni della Commissione UE o, comunque la mancata previa notifica agli organi sovranazionali competenti a stabilire la compatibilità dell'aiuto con la disciplina euro-unitaria. Il d.m. n. 37/2015 non istituirebbe un nuovo programma di aiuti di Stato ma, senza modificarne la durata, disporrebbe ora per allora nuovi criteri in sostituzione di quelli annullati dal giudice nazionale. Il TAR ha anche respinto la domanda di rinvio pregiudiziale alla CGUE, articolata dalla parte su tre distinte questioni;

III) la violazione del giudicato per errata interpretazione o applicazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 812/2012 e n. 1120/2012 e la violazione dell'art. 2909 c.c., nel senso che non vi sarebbe un giudicato cui prestare ottemperanza perché il giudizio di compatibilità comunitaria degli aiuti di Stato sarebbe riservato agli organi euro-unitari e nessun vincolo potrebbe derivare dalle decisioni dei giudici nazionali. Dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 10 settembre 2013, n. 20698 - resa su ricorso con il quale era stato denunziato l'eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato ai danni del legislatore - deriverebbe la riaffermazione della piena giurisdizione del GA e l'effetto di cosa giudicata proprio delle sentenze ricordate; l'attività provvedimentale si conformerebbe ai giudicati, come anche risulterebbe dalle premesse del decreto impugnato;

IV) in via subordinata al riconoscimento della valenza di giudicato, la violazione e falsa applicazione delle sentenze n. 812/2012 e n. 1120/2012 e la violazione di legge sotto diversi profili, nel senso che il d.m. n. 37/2015 avrebbe reintrodotta un aiuto di Stato a termini scaduti senza la previa notifica ai competenti organi dell'UE. Come detto, le disposizioni impuginate non avrebbero stabilito un programma di aiuti di Stato, ma rideterminato, ora per allora, alcuni coefficienti di assegnazione delle quote di biodiesel fiscalmente agevolato a seguito dell'annullamento dei criteri precedenti;

V) nella medesima via subordinata, il vizio di ultrapetizione rispetto alle sentenze citate, nella misura in cui il nuovo regolamento attribuirebbe alla controinteressata un beneficio maggiore di quello dalla stessa rivendicato sul piano sostanziale. Le sentenze del Consiglio di Stato sarebbero chiare nel disporre una riedizione del potere regolamentare per riconoscere, ora per allora, una diversa quantificazione del biodiesel sottoposto ad aliquota agevolata e non - come invece sostenuto - un risarcimento in forma specifica;

VI) la violazione del principio di legalità, dell'art. 11 delle preleggi, del principio del buon andamento della PA, nonché il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, a seguito della violazione della regola della irretroattività dell'azione amministrativa, che troverebbe applicazione anche per le fonti regolamentari, per avere il nuovo regolamento disposto non il solo risarcimento per equivalente a favore del soggetto vittorioso nei due giudizi, ma riaperto in-

tegralmente i termini per la riassegnazione di tutte le esenzioni. Al di fuori dell'ambito penale, il principio di non retroattività non avrebbe carattere assoluto e, in materia tributaria, deroghe sarebbero costituzionalmente legittime in quanto non irrazionali, proporzionate e giustificate dall'esigenza di salvaguardare le finanze statali. Annullate con efficacia ex tunc le disposizioni previgenti, il riesercizio del potere regolamentare non avrebbe potuto non determinare una rideterminazione delle quote agevolate già assegnate. Il decorso del termine di prescrizione per le assegnazioni già effettuate sarebbe stato interrotto dai numerosi giudizi in cui la ricorrente avrebbe preso parte come parte formale e dagli atti adottati dall'Agenzia delle dogane per il recupero dell'imposta, oggetto di contenzioso avviato dalla medesima società;

VII) la lesione dell'affidamento nei confronti dei provvedimenti con cui erano state assegnate le quote di biodiesel agevolato sulla base dei criteri poi annullati. La tutela del legittimo affidamento richiederebbe, oltre la buona fede di chi lo invoca, una situazione di certezza giuridica della disciplina vigente, laddove i decreti ministeriali succedutisi nel tempo sarebbero stati oggetto di plurimi contenziosi, cui la ricorrente avrebbe partecipato. Inoltre nessun legittimo affidamento potrebbe scaturire da atti amministrativi annullati con sentenza passata in giudicato, con le quali il GA avrebbe ordinato all'Amministrazione di provvedere nuovamente;

VIII) la violazione del parere espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 marzo 2014 (l'ultima memoria depositata si riferirebbe invece ai pareri 26 marzo 2004, n. 2680, e 20 dicembre 2004, n. 11602), che avrebbe rilevato la mancata allegazione al testo dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), e mancata notifica alla Commissione UE. In disparte tale profilo, esaminato e respinto sub II), e il richiamo ai pareri del 2004, cronologicamente inconferenti, le omissioni rilevate sarebbero sintomatiche di una istruttoria non ottimale, ma non potrebbero determinare il vizio di un atto con la caratteristica della novella di testi precedenti, emanato a seguito di numerosi giudicati amministrativi;

IX) la riproposizione dei criteri del regolamento annullato, con l'unica differenza di avere riaperto i termini per la concessione del beneficio, e

X) l'effetto distorsivo della concorrenza prodotto dal riferimento ai dati storici della produzione, vale a dire a un parametro risultante non dalla logica di libero mercato, ma dai precedenti programmi di aiuto annullati dal GA. I criteri in questione (quantità di biodiesel immessa al consumo nell'anno precedente e capacità produttiva) non sarebbero stati di per sé ritenuti irragionevoli dal Consiglio di Stato, che nel regolamento del 2003 avrebbe censurato la loro modulazione (nella misura rispettiva dello 0,6 e dello 0,4) e la doppia valutazione del grado di utilizzo, con conseguente peso eccessivo del dato storico della produzione immessa al consumo. I regolamenti successivi, e in particolare quello impugnato, avrebbero posto rimedio alla illegittimità (da ultimo, entrambi i parametri sarebbero dello 0,5), nel non irragionevole intento di porre sullo stesso piano le imprese capaci da subito di immettere nel mercato il biocarburante con quelle dotate di rilevante capacità produttiva. Come già detto, sarebbe infondata l'assunto della riapertura dei termini per la concessione dell'aiuto;

XI) l'invalidità derivata rispetto alle note con cui il MEF ha richiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al regolamento. Il motivo sarebbe inammissibile perché oscuro e generico.

Il giudizio di appello.

9. La società ricorrente ha interposto appello avverso la sentenza, ribadendo la tesi di fondo che il d.m. n. 37/2015 disporrebbe un nuovo aiuto di Stato con efficacia di proroga di quello annullato e, nello specifico, formulando otto motivi di ricorso.

Per resistere all'appello, si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione delle finanze e altre

Amministrazioni dello Stato, nonché il Fallimento Mythen s.p.a., (d'ora in poi: il Fallimento), il quale considera il ricorso in parte inammissibile e in toto comunque infondato nel merito. In vista dell'udienza pubblica di discussione, la società appellante ha depositato una memoria. All'udienza pubblica del 15 maggio 2019 il Fallimento ha depositato copia della sentenza n. 5749/2019 resa dal TAR per il Lazio, II sezione, che ha ordinato all'Agenzia delle entrate e dei monopoli di provvedere, in applicazione del d.m. n. 37/2015 qui impugnato, alla rideterminazione delle quote fiscalmente agevolate di biodiesel spettanti alla ricorrente per le annualità 2006-2020.

10. Con ordinanza 21 maggio 2019, n. 3242, la Sezione ha disposto istruttoria per "acquisire dall'Amministrazione una relazione che dia conto del se, e in quali tempi, i regolamenti adottati con i decreti ministeriali 25 luglio 2003, n. 256, e 3 settembre 2008, n. 156, siano stati notificati ai competenti Organi dell'Unione europea, nonché, sotto il profilo di specie, di ogni altro elemento utile alla decisione".

Il MEF ha depositato una relazione corredata di alcuni allegati.

11. Le parti hanno discusso i risultati dell'acquisizione istruttoria, traendone conclusioni opposte.

Il Fallimento osserva che dalla relazione dimostrerebbe la conoscenza, da parte della Commissione europea, dell'esistenza e del contenuto del d.m. n. 37/2015 per avere aperto un'indagine sull'asserito aiuto illegale su richiesta di una parte privata, che avrebbe prospettato la medesima tesi ora sostenuta nel corso del presente giudizio. Se avesse ritenuto che il regolamento impugnato costituisse un aiuto di Stato non autorizzato, la Commissione avrebbe adottato le misure necessarie al ripristino della legalità euro-unitaria violata.

La società appellante rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalle controparti, i precedenti regolamenti sarebbero stati notificati ai competenti Organi dell'Unione, cosicché anche l'impugnato d.m. n. 37/2015 avrebbe dovuto essere oggetto di notifica in diretta applicazione della pertinente normativa euro-unitaria. Ne chiede dunque l'annullamento o la disapplicazione.

Le parti si sono scambiate memorie di replica. Quanto alla tesi sviluppata dal resistente circa la conoscenza da parte della Commissione dell'esistenza e del contenuto dell'atto impugnato, la società appellante sostiene che l'Amministrazione non avrebbe fornito informazioni in merito al procedimento richiamato e alla decisione finale, rimanendo così inadempiente all'ordine disposto dal Collegio.

Il Fallimento ha replicato che, secondo la normativa euro-unitaria di settore, a fronte della denuncia presentata da un soggetto privato la Commissione non sarebbe tenuta ad adottare una decisione finale, potendo limitarsi a inviare all'esponente il proprio parere preliminare, come nel caso di specie sarebbe avvenuto.

12. All'udienza pubblica del 28 novembre 2019, l'appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

La domanda di pronuncia pregiudiziale.

13. Con il secondo motivo dell'appello, la società rinnova la censura di violazione di svariate disposizioni e decisioni euro-unitarie nonché dell'art. 117 Cost. e di norme nazionali: il regolamento impugnato costituirebbe un aiuto di Stato nuovo, il precedente essendo stato annullato con effetti retroattivi, o comunque modificativo dell'aiuto preesistente, che - a norma dell'art. 108, comma 3, TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia UE - avrebbe comunque richiesto la previa notifica alla Commissione europea.

Dalla istruttoria disposta dalla Sezione è emerso che - contrariamente a quanto assunto dalle

parti resistenti - i regolamenti adottati con i d.m. n. 256/2003 e n. 156/2008 sono stati portati a conoscenza della Commissione europea.

Come risulta dalla tecnica normativa adoperata, cioè quella della novellazione dei testi precedenti, i primi due articoli del d.m. n. 37/2015 non hanno inteso estendere la durata degli aiuti già disposti, ma hanno modificato i criteri di attribuzione dei benefici innovandone la disciplina ora per allora. È inequivoco in questo senso il successivo art. 3 del regolamento, a norma del quale “Fermi restando i dati storici in base ai quali ciascuna ditta ammessa a partecipare ai programmi e risultata destinataria di quote agevolate di biodiesel, per le annualità 2006, 2007, 2008 e 2009 le assegnazioni del medesimo prodotto sono rideterminate alle stesse ditte tenuto conto dei criteri individuati rispettivamente negli articoli 1 e 2”.

La parte appellante sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, qualunque modifica di un aiuto di Stato dovrebbe essere preventivamente notificata alla Commissione europea.

Tuttavia, non pare che i precedenti richiamati al riguardo siano decisivi in quanto, al di là delle affermazioni di principio, sembrano riferirsi ad atti costitutivi degli aiuti (Corte di giustizia, grande sezione, 27 giugno 2017, in causa C-74/16) o estensivi degli aiuti stessi a una nuova categoria di beneficiari (Trib. I grado, sez. VIII, 11 giugno 2009, in causa T-301/02). Appare inoltre che la Commissione, su denuncia di un controinteressato, ha avuto conoscenza del regolamento adottato con d.m. n. 37/2015, senza avviare alcuna iniziativa al riguardo nei confronti dell'Italia. Questa circostanza potrebbe essere significativa del fatto che la Commissione non abbia considerato il regolamento come istitutivo di un nuovo aiuto di Stato ai sensi della normativa euro-unitaria.

Il Collegio dà atto della previsione del § 13 della Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (2009/C 85/01), secondo la quale “qualora nutrano dubbi in merito a un aiuto di Stato, i giudici nazionali possono chiedere il parere della Commissione in base alla sezione 3 della presente comunicazione”. Aggiunge tuttavia il § 13 che “ciò non pregiudica la possibilità o l'obbligo del giudice nazionale di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE” (ora art. 267 TFUE).

14. Pertanto, in considerazione del monopolio interpretativo del diritto euro-unitario che i Trattati assegnano alla Corte di giustizia e della natura di Giudice di ultima istanza rivestita dal Consiglio di Stato, il Collegio - ai sensi dell'art. 267 TFUE - sospende il presente giudizio per investire la Corte di giustizia dell'Unione europea della domanda di pronuncia pregiudiziale nei termini che seguono.

“Dica la Corte di giustizia dell'Unione europea se - in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, al Regolamento (CE) N. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e alle eventuali ulteriori pertinenti disposizioni del diritto euro-unitario - costituisca aiuto di Stato, come tale soggetto all'onere di previa notifica alla Commissione europea, un atto normativo secondario quale il regolamento adottato con i d.m. n. 37/2015 qui impugnato che, in diretta esecuzione di sentenze del Consiglio di Stato recanti il parziale annullamento dei regolamenti precedenti già comunicati alla Commissione, abbia inciso “ora per allora” sulle modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul biodiesel modificando retroattivamente i criteri di riparto del beneficio fra le imprese richiedenti senza estendere la durata temporale del programma di agevolazioni fiscali”.

15. Ogni ulteriore determinazione nel rito, sul merito e quanto alle spese va rinviata alla definizione della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), viste le Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, adottate dalla Corte di giustizia dell'unione europea (2019/C 380/01):

- a) rimette alla Corte la questione pregiudiziale esposta in motivazione *sub* § 14;
- b) ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla medesima Corte copia conforme all'originale della presente ordinanza, nonché copia integrale del fascicolo di causa;
- c) dispone, in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la sospensione del presente giudizio;
- d) riserva alla sentenza definitiva ogni ulteriore pronuncia nel rito, sul merito e quanto alle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2019.